

Allegato "A"

Rep. n.

Racc.

STATUTO

**della "FC Bassano società sportiva dilettantistica a
responsabilità limitata" in breve " FC Bassano S.S.D. A R.L."**

Articolo 1 - Denominazione e colori sociali

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto legislativo 28 (ventotto)
febbraio 2021 (duemilaventuno) n. 36, come successivamente
modificato e integrato, è costituita una società sportiva
dilettantistica a responsabilità limitata denominata:

**" FC Bassano società sportiva dilettantistica a responsabilità
limitata" in breve " FC Bassano S.S.D. A R.L."**

I colori sociali sono il giallo e il rosso.

Articolo 2 - Oggetto

La società è senza fine di lucro e viene previsto che i proventi
delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale, non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti
degli organi sociali, neanche in forme indirette o differite,
durante la vita della società salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano previste dalla legge. La società si
impegna a destinare e reinvestire nelle attività statutarie o
all'incremento del proprio patrimonio gli eventuali utili
prodotti. Il capitale potrà essere restituito ai soci

limitatamente al valore nominale della quota da essi conferita.

Ai sensi dell'articolo 7 comma 1 del D.lgs n. 36/2021 la società esercita in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione, la pratica e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nelle discipline che seguono.

La società ha per finalità la diffusione, la formazione, l'aggiornamento, la preparazione, l'avvio e la pratica delle attività sportive nell'ambito calcistico ed eventualmente nelle discipline sportive definite dal Consiglio direttivo tra quelle considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro Nazionale delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in conformità alle disposizioni della FIGC, della LND e degli eventuali altri enti di affiliazione, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati e tesserati mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina, sia in funzione della partecipazione ad attività agonistiche sia quali attività non agonistiche e ludico-ricreative, anche in pubblici eventi, in tutte le loro forme e manifestazioni, con lo scopo di migliorare il benessere degli individui, la loro condizione fisica e la loro capacità di socializzazione.

La società può esercitare, a norma dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2021,

anche attività diverse da quelle istituzionali, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione in conformità al presente statuto. In qualsiasi caso, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive, sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti di cui sopra. Per il raggiungimento del proprio oggetto la Società, nel rispetto del principio di prevalenza delle attività sportive dilettantistiche istituzionali e del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da svolgersi secondo criteri e limiti di cui al precedente paragrafo, si propone

- l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, ed in particolare l'introduzione, l'avviamento e la pratica delle attività sportive e motorie di cui all'oggetto, compresa l'attività didattica e formativa, mediante ogni intervento e iniziativa utile allo scopo;
- la promozione, la gestione e la formazione di squadre di atleti per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni, tornei, esibizioni e simili, nazionali e internazionali, in base ai regolamenti dei propri enti affilianti;
- l'organizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni

sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti;

- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento e al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale e agonistica nelle diverse discipline sportive; la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo degli atleti e delle altre figure riconosciute dall'ordinamento sportivo;

- sviluppare e potenziare la pratica sportiva dilettantistica, ed in particolare tutte le discipline sportive e le attività motorie di cui al presente oggetto, favorendone la diffusione con ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo, nonché di favorire l'informazione e lo sviluppo anche mediante la realizzazione e/o gestione di strutture a tale scopo dedicate;

- l'organizzazione e la gestione, anche a titolo oneroso, di impianti e strutture sportive e spazi di ogni tipo, sia al chiuso che all'aperto, atti alla pratiche delle attività sportive dilettantistiche nonché palestre, piscine, campi sportivi, strutture polivalenti e similari, curandone anche gli aspetti collaterali quali, a titolo esemplificativo, i servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive e similari proprie o di terzi, spacci di prodotti sportivi all'interno degli impianti, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;

- gestire rapporti di sponsorizzazione con i propri partner commerciali, prestare servizi promo pubblicitari e/o cedere propri spazi pubblicitari a titolo oneroso;

- prestare servizi sportivi, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento, la pratica e il perfezionamento nelle attività sportive promosse, anche a terzi o a società o enti che gestiscono o organizzano impianti o attività sportive;

- promuovere, organizzare e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative, gare, tornei, corsi, workshop, stage e simili, convegni, assemblee, spettacoli, feste, mostre, uscite, gite e viaggi inerenti alle proprie finalità sportive anche in collaborazione con enti pubblici e privati nonché promuovere tutte quelle iniziative che possano favorire la diffusione dello sport dilettantistico e della socializzazione;

- sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altri enti sportivi dilettantistici e soggetti che svolgono attività sportiva non professionistica.

E' espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La società si impegna ad affiliarsi ad almeno una Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Sportive Associate in coerenza con la disciplina sportiva praticata, nonché ad iscriversi per il tramite degli enti affilianti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento dello Sport della

Presidenza del Consiglio dei ministri.

La società è affiliata alla "Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC" con codice affiliazione n. 951702 e ne accetta incondizionatamente lo statuto, i regolamenti, le norme e le direttive, con particolare riferimento alle norme antidoping, nonché di quelli della "Lega Nazionale Dilettanti - LND", negli ambiti di reciproca competenza.

La società si obbliga inoltre a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, del CIP, del CIO, dell'IPC, del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Autorità politica dallo stesso delegata in materia di sport, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di promozione e/o delle Discipline Sportive associate alle quali sarà affiliata, di cui la società riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

La società si impegna ad accettare fin d'ora gli eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, dei suoi soci e dei tesserati sportivi, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti del CONI, del Dipartimento per lo sport e degli enti sportivi di affiliazione nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società

affiliate. In particolare, la società per sé e per i propri soci e tesserati:

- riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare delle Federazioni italiane competenti ciascuna per il proprio ambito sportivo e si impegna a pagare le quote di affiliazione, di tesseramento e associative stabilite dagli organismi di affiliazione;
- prende atto che condizione indispensabile per essere socio di questa società è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Le attività svolte dalla società potranno essere rivolte ai propri soci, ai tesserati delle medesime Federazioni Sportive/Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline sportive associate alle quali la stessa intenda affiliarsi nonché ai terzi.

Se ritenute funzionali all'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà inoltre, sempre nel rispetto dei parametri di strumentalità e secondarietà di legge:

- a) porre in essere operazioni commerciali, sia di natura mobiliare che immobiliare, industriali e finanziarie (compreso il rilascio di garanzie reali, avalli e fidejussioni a favore di terzi) che riterrà utili, con espressa esclusione per le attività finanziarie di qualsiasi attività verso il pubblico, nonché assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento e con esclusione di qualsiasi attività svolta verso il pubblico,

partecipazioni e interessenze in altre società, imprese, consorzi, joint venture, GEIE, associazioni e persone giuridiche in genere italiane ed estere costituiti o da costituire aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio;

b) concedere ed assumere appalti, contrarre mutui, chiedere il contributo ed il concorso dello Stato, di Enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche nonché consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti e obbligazioni sociali, anche a favore di istituti di credito;

c) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;

d) promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di meeting e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive;

e) realizzare, organizzare, gestire e distribuire di pubblicazioni, giornali e riviste inerenti all'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

La società si obbliga a contrastare l'abuso psicologico, l'abuso fisico, la molestia sessuale, l'abuso sessuale, la negligenza, l'incuria, l'abuso di matrice religiosa, il bullismo e il cyberbullismo, i comportamenti discriminatori e l'abuso dei mezzi di correzione con l'adozione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché di codici di condotta e

la nomina del relativo responsabile.

**Articolo 2 bis - Osservanza delle norme in materia di società
sportive dilettantistiche**

Ancorché riportate in diversi articoli dello statuto, la società che si considera Sportiva Dilettantistica, ribadisce di far proprie e di rispettare, anche nell'applicazione dei singoli articoli dello statuto, la disciplina di cui all'articolo 148 comma 8 del Decreto legislativo 22 (ventidue) dicembre 1986 (millenovecendottantasei) n. 917 "T.U.I.R." e dell'articolo 4 comma 7 del Decreto legislativo 26 (ventisei) ottobre 1972 (millenovecentosettantadue) n. 633, nella misura in cui sia applicabile alle società a responsabilità limitata, che impone l'obbligo di conformarsi alle seguenti clausole, da inserire negli atti costitutivi o statuti, e precisamente:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione im-posta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità

associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma del Codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del Codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) la non trasmissibilità della quota per un valore eccedente il valore nominale.

La società accetta, inoltre, e fa proprie anche le previsioni di cui all'art. 90, della Legge 27 (ventisette) dicembre 2002 (duemiladue) n. 289 così come modificato dal Decreto legislativo 28 (ventotto) febbraio 2021 (duemilaventuno) n. 36, nonché quelle

contenute nel medesimo decreto che dispone all'articolo 7 comma 1 che nello statuto debba essere espressamente previsto quanto segue:

a) nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica;

b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale;

d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs n. 36/2021;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Per espressa previsione dell'articolo 7 comma 1-ter del D.Lgs n.

36/2021 la società è disciplinata dalle disposizioni del Codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata, ad eccezione delle disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili per le quali si dovrà fare riferimento a quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e quelle riguardanti la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Nel predetto decreto è, altresì, disposto all'articolo 11 comma 1 il divieto per gli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Articolo 3 - Sede

La società ha sede nel Comune di Bassano del Grappa (VI), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e può essere prorogata o anticipata con decisione dei soci.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c..

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

I soci potranno effettuare versamenti a fondo perduto, o in conto capitale in proporzione o non alle quote di capitale sociale possedute. Ai fini del conseguimento dello scopo sociale, la società potrà inoltre ottenere prestiti dai propri soci che saranno infruttiferi di interessi, con obbligo di rimborso nel rispetto dei limiti e condizioni previsti dalla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio. Qualora il finanziamento non fosse infruttifero sarà richiesta una specifica delibera.

Nei casi in cui per legge spetti ai soci il diritto di recesso, questo deve essere esercitato nei termini e modalità di cui all'art. 2437 bis 1° e 2° comma del C.C. in quanto compatibili e la liquidazione e rimborso avverranno a norma dell'art. 2473 comma 3° e 4° del C.C., nei limiti della compatibilità con quanto disposto dall'art. 2, 1° comma e 30 3° comma dello statuto e così

nel rispetto della legge e dello statuto nella determinazione del valore.

Articolo 6 - Domiciliazione

Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è quello che risulta dal registro imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la società dovrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al registro imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Le quote non possono essere trasferite per un valore eccedente quello nominale; nel caso di trasferimento per atto tra vivi, le quote devono essere offerte in prelazione agli altri soci.

Sono comunque valide le cessioni non effettuate nel rispetto della procedura di esercizio della prelazione di cui in appresso purché vi sia l'assenso di tutti gli altri soci.

Il socio che intende cedere le sue quote deve darne comunicazione scritta agli altri soci al domicilio (o utenza) come disciplinati

in tema di convocazione dell'assemblea, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il nome del o degli acquirenti, le condizioni, i termini e le modalità della cessione.

Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.

I soci hanno il diritto di prelazione sulle quote oggetto della cessione, proporzionalmente alle quote da essi possedute ed a quelle possedute dai soci che non intendano esercitare tale diritto.

A tal fine, qualora la prelazione venga esercitata solo da alcuni soci, il socio che intende cedere dovrà offrire le quote non optate ai soci che abbiano esercitato la prelazione, in modo che la prelazione venga esercitata per intero, nell'ulteriore termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Se nessun socio intende esercitare il diritto di prelazione o se vuole esercitarlo solo in modo parziale rispetto alle quote oggetto della cessione, o se nessuna risposta perviene al socio che intende cedere entro sessanta giorni (o negli ulteriori trenta nel caso di cui al comma precedente) dalla data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno, il socio che intende cedere può alienare al terzo o ai terzi da lui indicati le proprie quote, salvo che, sempre negli stessi termini, gli altri soci congiuntamente e all'unanimità gli indichino un altro compratore al quale egli dovrà alienare le proprie quote alle condizioni,

termini e modalità da lui indicati nella comunicazione agli altri soci.

Articolo 8 - Morte del socio

Nel caso di morte le quote del socio defunto si trasmettono ai suoi eredi o legatari, salva la facoltà della società di deliberare entro quattro mesi dal decesso, mediante delibera assembleare adottata con le maggioranze previste per l'assemblea prevista per la modifica dello statuto sociale, ma senza tener conto delle quote già del socio defunto, il mancato gradimento. Le quote verranno liquidate sulla base del valore patrimoniale della società e comunque in misura non eccedente il loro valore nominale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla adozione della delibera di cui al comma precedente o dalla scadenza del termine di quattro mesi sempre al comma precedente citato.

Articolo 9 - Recesso

Il diritto di recesso è regolato dagli articoli 2469, secondo comma, 2473, 2481 bis e 2497 quater del c.c..

Il diritto di recesso spetta comunque in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'esercizio del diritto di recesso dovrà avvenire nei termini e con le modalità previsti dall'art. 2437 bis e seguenti c.c..

Articolo 10 - Esclusione

L'assemblea potrà escludere i soci nei seguenti casi, considerati di giusta causa:

a) per il venire meno, per qualsiasi motivo, delle opere e dei

servizi conferiti e/o della garanzia prestata;

b) ove il socio sia condannato, con sentenza irrevocabile, ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;

c) ove il socio sia dichiarato fallito e/o interdetto e/o inabilitato.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi di decesso, recesso o esclusione di un socio, le partecipazioni saranno rimborsate ai successori del socio o al medesimo per un importo pari al valore patrimoniale della società comunque non eccedente il valore nominale versato al momento delle sottoscrizioni della quote.

Nell'ipotesi di decesso, recesso ed esclusione il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito dalla società ai successori del defunto o al socio che ha esercitato il recesso o è stato escluso, entro sei mesi dalla data della richiesta/efficacia

dell'esclusione, senza corresponsione degli interessi legali.

Nell'ipotesi di decesso, il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società ai successori del defunto entro sei mesi dalla data della richiesta.

E' esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Il pagamento della quota al socio escluso potrà avvenire entro un anno dalla data dell'esclusione, senza interessi.

Articolo 12 - Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 c.c..

Quando, si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto dell'art. 2470 c.c. devono essere depositate, presso il competente registro delle imprese, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.

Articolo 13 - Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, applicandosi in tali casi gli articoli 2257 e 2258 del c.c.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali si vengano a trovare in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI e della Federazione/Ente di promozione sportivo/Disciplina sportiva associata di appartenenza o siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Agli amministratori è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata, o ente di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Articolo 14 - Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo, senza necessità di motivazione e senza alcun diritto, per gli amministratori, al risarcimento di eventuali

danni.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, costituiti o meno in Consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro 30 (trenta) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri da parte dell'organo amministrativo.

Articolo 15 - Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il Consiglio può nominare anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un Segretario, quest'ultimo anche estraneo.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del

consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammessi quando la decisione riguarda argomenti che non possono essere delegati ai sensi degli articoli richiamati dal quarto comma dell'articolo 2381 c.c.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. In caso di parità si ripeterà la procedura di decisione e se alla terza volta non si dovesse raggiungere la maggioranza richiesta, dovrà essere convocata l'Assemblea, alla quale sarà sottoposta la materia in discussione.

Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 16 - Adunanze del Consiglio di amministrazione

In caso di richiesta di un amministratore il Consiglio di

amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza alle seguenti condizioni di cui

si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, non computandosi le astensioni. In caso di parità si ripeterà la votazione e se alla terza votazione non si dovesse raggiungere la maggioranza richiesta, dovrà essere convocata l'Assemblea, alla quale sarà sottoposta la materia in discussione.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato

dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 17 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art. 13 sub c), i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta.

Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente e per un singolo affare. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti,

determinandone i poteri.

Articolo 18 - Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente nei casi di assenza o impedimento del Presidente, ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati anche per un singolo affare.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 19 - Compensi degli amministratori

Per gli amministratori potrà essere stabilito, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, un emolumento nella misura stabilita dai soci all'atto della nomina o successivamente, comunque non superiore ai limiti di legge.

Articolo 20 - Organo di controllo

Anche nei casi in cui non sia obbligatorio per legge, la società può nominare un Organo di Controllo (Sindaco) o un revisore.

All'Organo di Controllo si applicano, anche con riferimento alle

competenze e ai poteri le disposizioni previste per le società per azioni.

La società, con decisione dei soci, assunta di volta in volta, senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che:

- la composizione dell'Organo di Controllo possa essere monocratica o collegiale e in questo caso formata da tre sindaci effettivi e due supplenti;

- la funzione di revisore possa essere affidata sia ad una persona fisica che ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro;

- le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti possano essere affidate separatamente, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione).

In mancanza di diversa deliberazione, all'Organo di Controllo spetta la funzione di revisione legale dei conti.

Articolo 21 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie elencate negli artt. 2479 e 2487 del c.c.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto

da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Articolo 22 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti presso il competente registro delle imprese.

Ogni socio ha diritto ad un voto (voto per teste) e ciò indipendentemente dalla quota di partecipazione al capitale sociale da ciascun socio assunta e sottoscritta, e quindi paritetico rispetto agli altri soci.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2464 c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 23 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 25, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante

approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci secondo le maggioranze previste al successivo art. 28) del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Articolo 24 - Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie di cui all'art. 2479, n.ri 4 e 5 e all'art. 2487 del c.c., nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal competente registro delle imprese.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal competente registro delle imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano all'assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 25 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal

presidente del Consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti con il voto di tanti soci che rappresentino almeno il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle condizioni indicate nel precedente articolo 16.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 26 - Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega

scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 27 - Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente art. 25.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 28 - Quorum deliberativi

L'assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che

rappresentino la maggioranza degli stessi in forza del c.d. voto per teste, salvo che per le modifiche dei patti costitutivi per le quali occorrerà la maggioranza dei 2/3 (due terzi) e salvo gli altri casi in cui la legge prescriva particolari maggioranze.

Articolo 29 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, devono obbligatoriamente essere reinvestiti per finalità conformi all'oggetto sociale.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede con la redazione del bilancio d'esercizio. Il bilancio è presentato ai soci per l'approvazione entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine fino a 180 (centoottanta) giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano e, comunque, in conformità a quanto previsto dall'art. 2364 c.c.

Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 del c.c..

Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità e criteri della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri.

L'eventuale patrimonio residuo di liquidazione, dedotto l'importo del capitale sociale nominale che sarà rimborsato ai soci, dovrà essere devoluto ai fini sportivi: in particolare il patrimonio potrà essere devoluto ad altri enti sportivi dilettantistici aventi finalità analoghe, siano esse associazioni o società sportive dilettantistiche, ovvero secondo le direttive del Coni e della Federazione Sportiva/Ente di promozione/Disciplina sportiva associata di appartenenza, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge o dalle competenti autorità.

Articolo 31 - Clausola di mediazione

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori, ovvero nei loro confronti, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, escluse solo quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso ed in particolare quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e salvo comunque la giurisdizione sportiva e disciplinare delle Federazioni italiane competenti ciascuna per il proprio ambito sportivo - saranno sottoposte al tentativo di mediazione presso lo Sportello di conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 (diciassette) gennaio 2003 (duemilatrè) n. 5 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. In caso di esito negativo del tentativo di mediazione, la controversia sarà devoluta al tribunale di Vicenza.

Articolo 32 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto sarà fatto riferimento alle norme del Codice civile, alle leggi speciali in materia e, ove carenti e/o non competenti, alle disposizioni dello statuto e delle norme della Federazione Italiana Giuoco Calcio.